

Foglio Informativo	AS.18
Nome Foglio Informativo	Bcc Factoring S.p.A. – factoring pro-solvendo
Informazioni sulla Società che eroga il servizio (Sezione I)	BCC Factoring S.p.A. Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 4 1/47 – 00178 Roma Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 I.V – C.F. 08014440583-P.I. 01934861004–REG. IMP. TRIB. ROMA N.7669/87- R.E.A .N.639923 – Controllata da Banca Agrileasing S.P.A. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ICCREA HOLDING S.P.A. – Iscritta nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. N. 385/93 CON IL N. 17923 Sede operativa: Via Anton Cechov, 50/2 – 20151 MILANO – Tel. 02.3343401 Indirizzo Telematico: info@bccfactoring.it
Dati e qualifica del soggetto convenzionato che entra in contatto con il cliente (Sezione I-bis)	Banca di Credito Cooperativo di Leverano Società Cooperativa Sede legale ed amministrativa in Leverano Piazza Roma, 1 Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266 Indirizzo Telematico: www.bccleverano.it E-mail bcclleverano@leverano.bcc.it Codice ABI 08603 - codice fiscale e partita IVA 00143270759 Registro delle imprese di Lecce n. 1803 - CCIAA Lecce nr.46177 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n.4499.0.0 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale € 12.392,00 al 31/12/2008 Riserve € 18.800.481,00 al 31/12/2008
Data ultimo aggiornamento Foglio Informativo predisposto dalla società che eroga il servizio	30/06/2006

Per tutte le altre informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza sul prodotto factoring pro-solvendo BccFactoring S.p.A. si fa rinvio ai fogli allegati come parte integrante del presente documento.

BCC Factoring S.p.A.

Gruppo Bancario ICCREA

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

OPERAZIONI DI CESSIONI DEI CREDITI D'IMPRESA CONTRO CORRISPETTIVO E DEI SERVIZI DI FACTORING AI SENSI DELLA LEGGE 52/91 E DEL CODICE CIVILE

Servizio offerto da: BCC Factoring S.P.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/47 – 00178 Roma

Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 I.V - C.F. 08014440583-P.I. 01934861004-REG. IMP. TRIB. ROMA N.7669/87-R.E.A .N.639923 – Controllata da Banca Agrileasing S.P.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ICCREA HOLDING S.P.A. – Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. N. 385/93 CON IL N. 17923

Sede operativa: Via Anton Cechov, 50/2 – 20151 MILANO – Tel. 02.3343401

Indirizzo Telematico: info@bccfactoring.it

Operazioni di factoring pro-solvendo

Descrizione del servizio

L'acquisto e la gestione di tutti i crediti, anche futuri, vantati dal Fornitore nei confronti di debitori di gradimento del factor, senza assunzione da parte di BCC Factoring del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi.

La parti possono convenire una particolare modalità operative del servizio quale:

maturity: pagamento del corrispettivo a data certa contestuale o successiva alla scadenza dei crediti indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte dei debitori; i debitori ceduti possono usufruire di dilazioni di pagamento a titolo oneroso nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi.

senza notifica: è omessa la notifica della cessione al debitore ceduto, conseguentemente il Fornitore assume la gestione del credito nell'interesse e per conto di BCC Factoring cessionario. Il pagamento del corrispettivo può avvenire in via anticipata, fino a un termine contrattualmente previsto, decorso il quale la cessione viene notificata al debitore; qualora il Fornitore intendesse proseguire nella gestione dei crediti, lo stesso si riassume il rischio di insolvenza commerciale del debitore ceduto originariamente assunto dal Factor.

Finalità economiche

L'utilizzo di questo servizio permette al cliente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di un'ulteriore fonte di finanziamento del circolante. Nella sua versione

0,50% per ciascun mese o frazione di mese di ritardato pagamento del credito, da applicarsi sul valore nominale dello stesso.

“maturity” permette il miglioramento della gestione di tesoreria delle imprese.

Rischi a carico del cliente

mancato pagamento da parte del debitore alla scadenza legittima la ns. società a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. L'obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al Fornitore anche in tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino a che il Fornitore non abbia integralmente rimborsato la propria esposizione. In caso di mancato rimborso gli interessi potranno essere calcolati al tasso di mora. Analoga conseguenza è connessa con la possibilità di recesso attribuita ad entrambe le parti contraenti del contratto di factoring.

Condizioni economiche massime applicabili ai servizi

Anticipazioni

Tasso massimo applicabile	
Nominale annuo, anticipato	8,00%
Nominale annuo, posticipato con capitalizzazione mensile (Tasso equivalente annuo: 8,3%)	8,00%

tasso interessi moratori: tasso da applicare a fronte di ritardi nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali e pari all'Euribor 3 mesi + 7 punti percentuali

Valute d'incasso e d'accredito in conto

giorni per incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti, ricevute bancarie) od altri mezzi d'incasso “salvo buon fine”	15 gg. Lavorativi
giorni per gli incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario	8 gg. Lavorativi
giorni per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari o circolari	12 gg. Lavorativi
giorni per gli incassi pervenuti a mezzo RID/AI	8 gg. Lavorativi
giorni per gli incassi pervenuti a mezzo versamento in contanti presso le nostre casse	12 gg. Lavorativi

Valute applicate alle erogazioni

<u>giorni rispetto alla valuta per il beneficiario</u>	<u>8 gg. Lavorativi</u>
--	-------------------------

Commissione di gestione

“una tantum” da corrispondere in occasione di ogni cessione dei crediti e da applicarsi sul valore nominale degli stessi	1,50%
Mensile da corrispondere in occasione di ogni cessione dei crediti e da applicarsi sul valore nominale degli stessi, in relazione alla loro durata	0,50%

Commissione di plusfactoring

Altre condizioni e spese

Spese istruttoria pratica	€ 1.000,00 “una tantum”
Spese di rinnovo pratica	€ 600,00 annuali
Spese per informazioni sui debitori	€ 100,00 per ogni debitore valutato
Spese di tenuta conto	€ 250,00 mensili
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	al costo
Spese “una tantum” sull’incasso di crediti non ceduti	1,50%
Spese “handling”, per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)	€ 10,00 per fattura ceduta
Spese “handling”, per ogni atto di cessione (modulo)	€ 50,00
Spese “handling”, per ogni presentazione	€ 200,00
Spese per riproduzione duplicati di documenti contabili	€ 10,00 per copia, salvo ripetizione del costo per autentica notarile
Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	€ 200,00 per ciascuna dichiarazione
Spese per bonifico	€ 30,00
Spese per preavviso bonifico	€ 3 0,00
Spese per emissione effetti o altri mezzi di pagamento di tipo cartaceo	€ 30,00 per ciascun documento
Spese per emissione mezzi di pagamento di tipo elettronico	€ 30,00 per ciascun documento
Spese per richiami, proroghe o insoluti a fronte di effetti, documento e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei sia elettronici	€ 30,00 per ciascun effetto o documento richiamato, prorogato o insoluto, salvo il maggiore onere che ci venisse addebitato per effetti domiciliati presso gli Uffici Postali ovvero quello relativo all’elevazione del
Spese per richieste d’esito a fronte di effetti, documenti	€ 30,00
Spese chiusura conto	€ 500,00
Spese home factoring	€ 200,00 annue

Oltre alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Condizioni contrattuali del servizio

Le operazioni sono regolate dalle clausole contrattuali che vengono riportate integralmente nell’allegata copia delle “Condizioni generali per le future operazioni di factoring” allegata al presente Foglio Informativo quale parte integrante e sostanziale.

Legenda esplicativa delle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

Factor (cessionario):

BCC Factoring S.p.A.

Gruppo Bancario ICCREA
Aggiornamento al 30/6/2006

oltre alla BCC Factoring Spa indica il factor estero o la Società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà nell'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore (cedente):

l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore (ceduto):

la persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e servizi
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal debitore a titolo diverso.

Cessione:

il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge 52/9 1 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Notifica:

comunicazione al debitore della intervenuta cessione del credito, in forza della quale il debitore è tenuto ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del factor.

Corrispettivo della cessione di credito:

indica quanto dovuto dal Factor a fronte dei crediti cedutigli dal Fornitore e corrisponde al valore nominale dei crediti stessi, ovvero al diverso importo che risultasse diversamente dovuto dal Debitore (in ragione di somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni e deduzioni).

Pagamento del corrispettivo:

pagamento operato dal factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (**maturity**), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del debitore, a 210 giorni dalla scadenza dei crediti, salvo diversi accordi.

Pagamento anticipato del corrispettivo (investment):

pagamento operato dal factor al fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del fornitore e a discrezione del factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del factor:

assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto previa determinazione del limite massimo (**plafond**) dell'importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria:

facoltà contrattualmente attribuita al factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

BCC Factoring S.p.A.

Gruppo Bancario ICCREA
Aggiornamento al 30/6/2006

Compensi del factor:

commissioni, premi ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi:

remunerazione periodica dovuto dal fornitore o dal debitore ceduto al factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al factor, o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta:

data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi passivi.

Tasso di mora:

tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione:

indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Foro competente:

autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile.